Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. E. E.

IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa dei consiglieri Trisorio Liuzzi - Blandolino - D'Alena

REGIME GIURIDICO DEGLI ORGANI DI GOVERNO DEGLI ENTI DIPENDENTI E STRUMENTALI DELLA REGIONE. DURATA, INDENNITA' E INCOMPATIBILITA'.

RELATORE: Giuseppe COLONNA

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. E. E.

IL PRESIDENTE

RELAZIONE

Sig. Presidente, colleghi Consiglieri,

le leggi istitutive degli Enti dipendenti e strumentali della Regione regolano in modo diverso tra loro quanto riguarda in particolare la nomina dei rispettivi Consigli di Amministrazione, le indennità dei componenti e le incompatibilità degli stessi oltre che la loro durata in carica.

Tale diversità legislativa è spesso causa di ostacolo al buon funzionamento degli Enti in questione con conseguenti ripercussioni negative sulla loro attività in favore delle comunità pugliesi interessate.

Quindi, la proposta di legge che si sottopone alla attenzione di questo consesso ha lo scopo di uniformare la normativa che regola quanto sopra esposto.

Infatti in aggiunta alle leggi regionali e statali che regolano la materia sono introdotti ulteriori criteri per quanto riguarda i requisiti che devono essere in possesso dei componenti i Consigli di Amministrazione dei suddetti Enti, le loro indennità che saranno, d'ora innanzi, stabilite dal Consiglio Regionale avendo riguardo al volume delle risorse amministrate, all'estensione del territorio e dell'indice di utenza, e la loro durata in carica.

Quest'ultima modifica si rende necessaria per consentire ai Consigli di Amministrazione che vanno ad insediarsi, la permanenza nella carica per il periodo fissato dalle leggi istitutive onde garantire una idonea pregrammazione e la relativa programmazione.

Si rpopone, quindi, la presente legge alla approvazione di questa Assemblea, licenziata a maggioranza dalla competente commissione consiliare.

(Giuseppe Colonna)

ART. 1

Non può essere nominato componente dell'organo di governo di un ente dipendente e strumentale della Regione chi è già componente dell'organo di governo di altro ente similare.

Non possono altresì essere componenti coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità con la carica di Consigliere Regionale, nonchè coloro che direttamente o per conto d'altri abbiano giudizi pendenti o rapporti di natura economica con l'ente interessato.

Restano valide tutte le cause di incompatibilità previste da leggi statali e regionali.

ART. 2

Chi si trovi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo precedente deve esercitare il diritto di opzione entro 15 giorni dal momento in cui ha conoscenza della condizione stessa.

In difetto, decade automaticamente dalla carica ed il Consiglio Regionale entro 30 giorni provvede alla sua sostituzione.

ART. 3

Le indennità degli amministratori degli enti dipendenti e degli enti strumentali della Regione sono fissate dal Consiglio Regionale, avendo riguardo al volume delle risorse finanziarie amministrate, all'estensione del territorio servito e all'indice di utenza.

ART. 4

La carica di componente degli organi di governo degli enti dipendenti e degli enti strumentali della Regione dura cinque anni che decorrono dalla data di insediamento.

./.

ART. 5

I rappresentanti del personale degli enti dipendenti e degli enti strumentali della Regione negli organi di governo degli enti stessi sono designati dalla assemblea del personale fra i dipendenti in servizio.

La cessazione del rapporto di lavoro con l'ente comporta automaticamente la perdita della qualità di rappresentante del personale nell'organo di governo dell'ente e quindi la decadenza dalla carica.